

CONVENZIONE TRA LA SDS FIORENTINA NORD OVEST E L'ASSOCIAZIONE LA FONTE PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' PRESSO LA STRUTTURA "ASSOCIAZIONE LA FONTE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" - VIA DELLA CASINA – CERCINA, SESTO FIORENTINO (CIG....)

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria Nuova n. 1, Cod. Fisc. e Partita Iva 06593810481, di seguito anche denominata "AUSL", rappresentata dalla Dott. Annalisa Ghiribelli SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per il Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, autorizzata alla stipula con deliberazione del Direttore Generale n. 1243 del 19/11/2024, domiciliata per la carica presso la suddetta azienda;

E

la **Società della Salute Fiorentina Nord Ovest**, con sede legale in Sesto Fiorentino, Viale Gramsci n. 561, Cod. Fisc. e Partita Iva 05517820485, di seguito anche denominata "SdS", rappresentata dal Dott. Andrea Francalanci, nominato con Determinazione del Presidente della SdS n. 2 del 14/02/2020, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della SdS, in Sesto Fiorentino (FI), Via Gramsci n. 561, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore;

E

l'Associazione di Volontariato La Fonte, con sede in in Sesto Fiorentino, località Cercina, Via della Casina n. 2, iscritta, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97/1995, al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla legge n. 266/91 e alla legge regionale n. 28/93, rappresentata da, non in proprio, ma in qualità di Presidente dell'Associazione;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 502/1992, e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 8 *ter* ("*Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie*");
- la legge n. 328/2000 ("*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*");
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992;
- la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., recante la "*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*", e in particolare l'art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione

- locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese e accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 21 che disciplina le strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento, tra le quali al comma 1, lett. i), le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
 - la legge regionale n. 82/2009 (*"Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato"*), così come modificata dalla legge regionale n. 1/2020 (*"Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009"*);
 - il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019, che, nel riaffermare la titolarità delle aziende nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private e i professionisti sono ammessi a operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
 - il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 3 marzo 2010, n. 29/R (*"Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82"*);
 - il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 9 gennaio 2018, n. 2/R (*"Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41"*);
 - il decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n. 50/R (*"Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R"*);
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017 di recepimento del DPCM 12 gennaio 2017;
 - la legge regionale n. 60/2017;
 - le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1449/2017, n. 1642/2019 e n. 1055/2021 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto vita;
 - la legge delega n. 227/2021;
 - la legge n. 04/1992;
 - il decreto legislativo n. 62/2024;
 - il regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il codice nazionale di cui al decreto legislativo n. 196/2003, modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
 - il DPCM 14 febbraio 2001 (*"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"*),

DATO ATTO CHE

in data 15 maggio 2023 è stata sottoscritta tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest la convenzione per la gestione diretta e unitaria ex art. 71 bis l.r. 40/2005 ss.mm.ii. da parte della SdS delle attività attribuite dai Comuni e dalla AUSL,

PREMESSO

- che la struttura semiresidenziale per persone disabili denominata Associazione La Fonte ubicata in Via della Casina, 2 – Cercina, Sesto Fiorentino (FI) è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come struttura semiresidenziale per 12 posti per persone con disabilità ai sensi della L.R.T. n. 82/2009, conservata agli atti della SdS, concessa con atto n. 1/2001 del 7/12/2001 del Comune di Sesto Fiorentino e ha rinnovato l'istanza di accreditamento ai sensi della L.R. n. 82/2009 concessa con decreto Regionale n. 5373 del 12/03/2024 per la durata di 5 anni.
- che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato valutato che la Struttura è in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;
- che l'Associazione si è resa disponibile a eseguire le prestazioni e a erogare i servizi richiesti dai citati Enti presso la suddetta Struttura;
- che la AUSL e la SdS ritengono, in prima applicazione, di prevedere una quota sanitaria a carico della AUSL, quantificata come infra meglio specificato (successivo art. 3) riservandosi di determinare successivamente una sua diversa quantificazione.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante, essenziale e sostanziale della dispositiva di cui appresso, tra le componenti in epigrafe indicate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Sono oggetto della presente convenzione le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie in contesto semiresidenziale di cui al successivo art. 2, erogate dalla struttura denominata “Struttura Semiresidenziale - ASSOCIAZIONE LA FONTE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ubicata in Via della Casina n. 2 Località Cercina, 50019 Sesto Fiorentino (FI)” in favore di persone con riconoscimento di condizione di disabilità con necessità di sostegno ex art. 3, comma 1 e sostegno molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., svolte sulla base della capacità ricettiva e secondo quanto indicato nel titolo autorizzativo in possesso della Struttura.

ART. 2

PRESTAZIONI ALLE PERSONE

In attuazione della presente convenzione, la struttura garantisce le seguenti prestazioni erogate in un contesto di accoglienza semiresidenziale diurna, nel rispetto dei requisiti organizzativi e professionali previsti dal DPGR n. 2/r del 2018:

- servizi educativi e di animazione e socializzazione;
- attività occupazionali e/o formative;
- servizi di assistenza di base e alla persona;
- attività di supporto e collegamento con i familiari e i servizi sociali;
- servizi alberghieri generali, compresi la pulizia degli ambienti, il riscaldamento, l'acqua calda e fredda, l'energia elettrica, in misura da soddisfare esigenze di corretta gestione della Struttura e di benessere delle persone ospitate;
- fornitura di vitto completo, consistente in almeno un pasto completo giornaliero, con supporto alla persona da parte del personale della Struttura in caso di difficoltà o di non completa autonomia nell'assunzione degli alimenti;
- ogni altro servizio, prestazione o attività prevista dalla vigente normativa in materia, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al DPGR n. 2/r del 2018 e alla L.R. n. 82/2009, incluse le relative delibere attuative, nonché alle norme che dovessero successivamente subentrare.

Il personale professionale impiegato sarà quello previsto nel rispetto dei requisiti organizzativi e professionali previsti dal DPGR n. 2/r del 2018 in base agli effettivi fruitori del servizio. Il personale professionale potrà essere affiancato da volontari, studenti tirocinanti e operatori del servizio civile previo atto di convenzione tra le parti.

ART. 3 DEFINIZIONE DELLA RETTA E QUOTA SANITARIA

La retta di riferimento (pro capite pro die) è determinata quale somma della quota sociale e della quota sanitaria.

La **quota sociale** è assoggettata al regime fiscale applicabile al soggetto gestore, secondo la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto.

La **quota sanitaria**, in quanto riferita a prestazioni sanitarie e sociosanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero già comprensiva di IVA se dovuta.

Per le persone con necessità di sostegno molto elevato, attestata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., la retta di riferimento (*pro capite pro die*) per i servizi di cui alla presente convenzione è pari a € 56,00, con la seguente suddivisione:

- **Quota sociale** di € 43,00 (oltre IVA se dovuta), a carico della SdS;
- Quota sanitaria di € 13,00 comprensive di IVA se dovuta, a carico dell'AUSL.

Per le persone con necessità di sostegno, attestata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., la retta di riferimento (*pro capite pro die*) per i servizi di cui alla presente

convenzione – pari a € 56,00 (oltre IVA se dovuta) – verrà corrisposta integralmente dalla S.d.S. nella misura indicata nel titolo d'acquisto/impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento.

In casi eccezionali, adeguatamente motivati e temporanei, può essere prevista, previa valutazione e aggiornamento del Progetto individuale da parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) e successiva autorizzazione da parte delle competenti strutture amministrative degli enti, un'integrazione della retta finalizzata a garantire un potenziamento dei servizi in favore di persone con particolari esigenze che non possono trovare risposta nell'ordinario assetto organizzativo della Struttura. In relazione alla tipologia del supporto richiesto verrà definita tra le parti la relativa competenza economica.

Resta inteso che eventuali variazioni del regime fiscale applicabile al soggetto gestore non comportano modifica dell'importo della retta, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

ART. 4

MODALITÀ DI ACCESSO – DIMISSIONI

L'inserimento nel Centro Diurno è rivolto a un massimo di n. 12 (dodici) persone con età superiore a 16 anni con deficit psico – fisico e/o mentale.

L'accesso delle persone alla Struttura deve essere autorizzato dalla SdS a seguito della presentazione di un Progetto individuale predisposto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) della SdS Fiorentina Nord Ovest o della SdS/Zona–Distretto di residenza della persona, se diversa dalla SdS Fiorentina Nord Ovest, che includa la prestazione oggetto della presente convenzione.

L'autorizzazione ai fini dell'accesso è rilasciata sotto forma di titolo d'acquisto/impegnativa, che ne specifica l'impegno finanziario. La quota sociale e quella sanitaria sono economicamente a carico della SdS e della AUSL di residenza dell'assistito. L'ammissione della persona nella struttura è confermata dall'invio alla stessa struttura, di un'impegnativa rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al pagamento della retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale e con indicazione del periodo e dei giorni settimanali di frequenza autorizzati. L'Associazione, gestore della Struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite posta elettronica l'avvenuto avvio della frequenza della persona. È data facoltà all'Associazione, gestore della struttura, di richiedere alla persona la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione

La prosecuzione e/o l'ampliamento della frequenza della Struttura oltre i tempi o il numero di giorni, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla SdS a seguito di rivalutazione da parte della UVMD zonale.

In caso di dimissione della persona frequentante, la SdS comunicherà alla AUSL, entro 2 (due) giorni lavorativi, l'avvenuta cessazione delle prestazioni.

Nel caso in cui la persona frequentante, ovvero il soggetto che ne esercita la rappresentanza, richieda di essere dimessa, l'Associazione potrà richiedere alla stessa un'apposita dichiarazione contenente tale manifestazione di volontà e l'assunzione di eventuali responsabilità dipendenti dalla dimissione.

Al di fuori dei casi di dimissioni volontarie, la dimissione delle persone frequentanti dovrà essere concordata con i servizi sociali competenti, coinvolgendo l'interessato ed eventualmente il suo rappresentante come sopra individuato, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di variazione dello stato di salute certificato dal medico curante che determini la necessità di una diversa tipologia di struttura;
- per manifesta, grave e perdurante incompatibilità della persona frequentante con l'ambiente della Struttura e/o con le altre persone, che dovrà essere oggetto di relazione da parte del Direttore della Struttura;
- per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo pari a tre mensilità della quota sociale a carico della persona (se prevista). In tal caso, il servizio sociale competente previamente informato si riserva, qualora lo ritenga necessario, di prendere in carico il caso anche dal punto di vista economico al fine di garantire la continuità assistenziale, riservandosi altresì di procedere con un'azione di rivalsa nei confronti della persona ospite.

Art. 5

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli eventuali accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di persone accolte (tale adempimento si intende dovuto anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- garantire la figura di un Direttore/Responsabile, ovvero una figura tra quelle già individuate che svolgano tale ruolo, per un orario congruo e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti alle persone ai sensi della presente convenzione. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari, per la persona ospite e per i competenti servizi sociosanitari che la hanno in carico. Il nominativo del Direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL e alla SdS;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della Struttura, così come meglio precisato al successivo art. 18;
- garantire una copertura del personale, così come indicata all'art. 2 e in conformità all' DPGR n. 2/r del 2018, avendo riguardo alle specifiche esigenze delle persone frequentanti (riabilitative/educative, specialistiche e infermieristiche), calcolata sulla base della media trimestrale e fatto riferimento alle persone effettivamente presenti.

ART. 6

DISPOSIZIONI ULTERIORI SULLA RETTA

La retta di cui al precedente art. 3 si intende riferita alle prestazioni elencate all'art. 2 e alle altre prestazioni previste dalla presente convenzione e dalla normativa di riferimento, a eccezione delle

prestazioni dei servizi extra considerando tali tutte quelle non richiamate nella presente convenzione.

L'Associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi oggetto della presente convenzione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatta con il pagamento della retta pattuita. È onere dell'Associazione, in qualità di gestore della Struttura, provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo, dei beni, dei servizi, delle attrezzature e degli accorgimenti necessari, anche in base alle vigenti normative, all'erogazione delle prestazioni.

ART. 7

INTERRUZIONI – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA

In caso di assenza, la persona frequentante ha diritto al mantenimento del posto nei seguenti casi:

- **ricovero in ospedale, casa di cura o struttura di assistenza residenziale, nonché per malattia**, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 30;
- **motivi familiari o personali**, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 15.

Nei suddetti casi:

- la quota sociale è ridotta a una somma complessiva di **€ 30,10** e la quota sanitaria per gli ospiti con necessità di sostegno elevato non è dovuta;

Trascorsi i termini su indicati, la struttura non è più tenuta alla conservazione del posto e la SdS non riconosce a proprio carico la suddetta parte residuale, salvo deroghe espressamente autorizzate e adeguatamente motivate. La retta ridotta si applica a partire dalla giornata di uscita.

La retta intera decorre nuovamente dalla giornata di rientro. In ogni caso, in caso di un eccessivo numero di assenze la AUSL e la SdS si riservano di sospendere, rimodulare o revocare il riconoscimento della prestazione concessa.

ART. 8

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

L'Associazione provvede bimestralmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quello di riferimento, all'emissione di fattura elettronica cui saranno allegate le schede presenze delle persone e ad inviare la seguente documentazione ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- fattura relativa alla quota sociale posta a carico della SdS;
- fattura relativa alla quota sanitaria posta a carico della AUSL.

I suddetti documenti contabili devono specificare, se del caso in separato documento allegato, le giornate di presenza e le giornate di assenza per ogni singola persona frequentante.

Ciascun documento contabile, riportante la dicitura “salvo errori ed omissioni”, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura e il periodo di fatturazione.

Il pagamento delle fatture a carico della SdS e della AUSL avviene entro 60 giorni dalla ricezione delle medesime previa verifica delle stesse e della regolarità contributiva, nonché di quella fiscale, se richiesta. Relativamente agli importi a carico della SdS e della AUSL, l'ATI non può chiedere anticipazioni alla persona, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o mancato pagamento da parte dei suddetti Enti.

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto-legge 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e ss.mm.ii. gli Enti non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potranno effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili degli Enti una tempestiva liquidazione, e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, l'Associazione dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dagli Enti stessi.

Gli Enti provvederanno alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se l'ATI, che gestisce la Struttura, è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti). In caso di DURC 9 irregolare gli Enti, per quanto di competenza, attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell'INPS.

ART. 9

DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

L'Associazione è obbligata a fornire agli Enti componenti, concordandone le modalità, i dati relativi all'attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

ART. 10

RAPPORTI CON IL CITTADINO

L'Associazione si impegna a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza l'Associazione sottoporrà alla persona ospitata, o a chi ne ha la rappresentanza giuridica, un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata, o da chi ne ha la rappresentanza giuridica, il consenso scritto al trattamento dei dati particolari. L'Associazione si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate, alla SdS ed alla AUSL, di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fatti salvi i casi di sospensione dovuti a fattori imprevedibili e/o a cause di forza maggiore. In quest'ultimo caso le chiusure dei servizi dovranno essere tempestivamente comunicate alla SdS ed alla AUSL non appena sarà concretamente possibile farlo.

ART. 11

INCOMPATIBILITA'

Al momento dell'assunzione del personale, l'Associazione si impegna a far sottoscrivere al dipendente una dichiarazione di insussistenza, a quel momento, di cause di incompatibilità previste dalla legge. E' fatto divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti delle AUSL e della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività della presente convenzione, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto gestore della Struttura..

ART. 12

RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Per quanto riguarda i requisiti la normativa sulla sicurezza e di prevenzioni incendi si rinvia agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, della prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico dell'Associazione che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 13

CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente del corretto funzionamento del sistema nel suo complesso, anche per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate. La SdS e la ASUL, al fine di eseguire i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio, si avvalgono della commissione Multidisciplinare di cui all'art. 20, comma III, della L.R.T. 41/2005 e successive modifiche, composta da personale della AUSL.

A tale scopo la Struttura si impegna a mettere a disposizione la documentazione assistenziale e amministrativa inerente l'attività svolta. Si conviene altresì che potranno essere attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alle Strutture, preferibilmente previo appuntamento, sia mediante l'esame della documentazione amministrativa a corredo delle fatture di cui all'art. 8.

ART 14

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione gestore della Struttura dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti della Convenzione stipulata con la SdS sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione. L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla SdS, alla AUSL ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Associazione si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto

corrente dedicato nonché ad inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nella presente Convenzione nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

ART. 15

EFFICACIA DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione può essere considerata efficace da parte di tutte le altre Aziende Sanitarie e degli altri Comuni o Società della Salute del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nella convenzione stessa, ferma restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.

ART. 16

INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

16.1 Inadempienze e penali

Nel caso in cui gli Enti pubblici firmatari della presente convenzione ritengano di ravvisare da parte dell'Associazione che gestisce la Struttura delle inadempienze alla presente convenzione, i medesimi Enti sono tenuti a contestare per iscritto tramite racc.ta a/r le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell'Associazione devono essere comunicate al soggetto che ha eccepito l'inadempimento entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni dei suddetti Enti, il competente ufficio procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto per gli Enti pubblici di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l'Associazione dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda e la SdS si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

A sua volta l'Ente che ha attivato la contestazione dovrà esprimersi sul merito della controdeduzione entro i successivi 15 giorni, potendo ritenerla esaustiva ovvero chiedendo una sua integrazione. Il mancato riscontro dell'Ente entro il citato termine equivale ad accettazione e quale riconoscimento dell'insussistenza dell'inadempimento.

16.2 Recesso

Qualora la SdS e la AUSL intendano liberamente recedere dalla convenzione devono darne comunicazione alle altre parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno tre mesi. In nessun caso è dovuto all'Associazione indennizzo alcuno.

16.3 Risoluzione

La SdS e la AUSL possono risolvere la presente convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC, e con il preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione della convenzione;

- sospensione dell'attività non preventivamente concordata gli Enti pubblici firmatari della presente convenzione, salvo quanto disciplinato all'art. 10 in caso di sospensione dovuta a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.

L'Associazione può risolvere la convenzione, previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di un mese, nei seguenti casi:

- mancato pagamento delle quote sanitaria e sociale nei termini di cui all' art.4 della presente convenzione.

16.4 Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione cessa di avere efficacia nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- quando nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate, con sentenza passata in giudicato, infiltrazioni di tipo mafioso.

ART. 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016.

L'Associazione, quale autonomo titolare del trattamento dei dati, nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge relative alla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso l'Associazione si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL, dalla SdS, dal Garante e dal Responsabile del trattamento sotto indicato senza preventivo espresso consenso delle persone o dei loro rappresentanti.

Per le persone ospitate dalla Struttura a seguito di progetto dei servizi sociosanitarila SdS e la AUSL sono contitolari dei dati e, per quanto di competenza, individuano l'Associazione quale Responsabile esterno del trattamento (come da nomina in allegato alla presente convenzione - all. 1), ai sensi dell'art. 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto in relazione alle attività di natura assistenziale. La presente convenzione ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al Responsabile esterno, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

ART. 18

POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta in esecuzione della presente convenzione, con mezzi, strumenti e personale propri, l'Associazione dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, incluse le persone ospiti della struttura, esonerando espressamente la AUSL e la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto della convenzione stessa.

ART. 19

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione l'Associazione deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa Amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Prima della stipula della convenzione l'Associazione ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della SdS all'indirizzo <https://www.sds-nordovest.fi.it>.

Art. 20

FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente, o che non si definisse con il procedimento previsto al precedente art. 16.1, è deferita in via esclusiva al Tribunale di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

ART. 21

DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione ha validità per n. 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza la stessa si potrà rinnovare per ugual periodo previo accordo tra le parti. Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

ART. 22

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrata a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, il cui onere verrà sostenuto da _____.

Allegati:

1) Nomina Responsabile Esterno del trattamento.

Per SdS Fiorentina Nord Ovest

Per l'Associazione La Fonte

Per la AUSL
